

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 16/01/2024

FATTO

La cliente afferma di essere entrata in contatto, nell'estate 2022, con una società di vendita di caldaie, climatizzatori e pompe di calore, che effettuava un sopralluogo presso la propria abitazione al fine di individuare il modello della caldaia con le caratteristiche tecniche più idonee per l'edificio dove doveva essere installata. Dichiara di avere sottoscritto un contratto di fornitura della caldaia con il quale veniva individuata la tipologia di caldaia da installare in data 23.06.2022, pur non essendo convinta del sopralluogo svolto dalla società (contratto assoggettato alle norme vigenti in materia di credito al consumo). Per la posa in opera, la società si sarebbe avvalsa della manodopera di un installatore terzo. Contestualmente, la cliente concludeva un contratto di prestito finalizzato con l'intermediario convenuto, il quale prevedeva che l'importo del finanziamento venisse erogato direttamente a favore del convenzionato e che il consumatore provvedesse a rientrare dell'esposizione debitoria, nei confronti del finanziatore, in un periodo di 50 mesi (di cui 2 di preammortamento) attraverso la corresponsione di 48 rate mensili di pari importo (€ 60,21). La cliente afferma che in data 11.11.2022 la caldaia veniva installata con notevoli ritardi presso la sua abitazione e i lavori erano stati effettuati in maniera approssimativa e inadeguata, senza rispettare la regola dell'arte, a dispetto di quanto dichiarato nella dichiarazione di conformità rilasciata alla cliente dall'installatore (circostanza di cui si rendeva conto immediatamente dopo

l'installazione e il collaudo). In particolare, fin dai primi momenti dell'installazione i tubi montati dai tecnici presentavano perdite di acqua e di gas. Pertanto, in data 05.12.2022 la cliente contattava la società venditrice, la quale si rendeva disponibile a recarsi presso l'abitazione della cliente per sostituire i tubi, mentre la caldaia, nel frattempo, continuava a presentare anomalie. Interfacciatisi con diversi idraulici, i quali confermavano che la caldaia era sostanzialmente insufficiente rispetto alle esigenze energetiche dell'edificio - risultando, quindi, sottostimata -, chiedeva alla società venditrice la sostituzione della caldaia, dimostrandosi disponibile a pagare l'eventuale differenza di prezzo tra il modello installato e il modello di capacità superiore, ma la società venditrice negava ogni responsabilità, affermando che la caldaia era oramai installata ed immatricolata. Per porre definitivamente rimedio a tali problematiche, decideva di interpellare un perito termotecnico specializzato, il quale redigeva apposita relazione tecnica ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 19 e D.M. 26 giugno 2015, ex legge 10, dalla quale è emerso che la caldaia installata fosse del tutto insufficiente a coprire le reali esigenze energetiche dell'edificio, causando indirettamente anche una svalutazione dell'intero immobile, dato che, come noto, l'inefficienza della caldaia installata ricade inevitabilmente sulla classe energetica dell'edificio e - quindi - sulla commerciabilità dello stesso. A seguito di un altro rifiuto, da parte della società, di sostituire la caldaia installata, comunicava alla stessa la volontà di risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 bis, comma 4, e 135 quater del Codice del consumo. Contattato il finanziatore con il quale aveva sottoscritto il contratto di prestito finalizzato per l'acquisto della caldaia, avvalendosi dell'art. 9 del contratto, e presentato reclamo in data 17.04.2023 nei confronti dell'intermediario, che veniva rigettato in data 26.05.2023, si sviluppava una fitta corrispondenza tra le parti, conclusasi con un'ultima chiamata nella quale l'ufficio reclami dell'intermediario comunicava che avrebbe riferito alla banca la disponibilità a risolvere in via transattiva la controversia. Afferma che, nel caso in specie, sussistono tutte le condizioni previste dal predetto articolo, ovvero a) l'inadempimento del fornitore; b) la costituzione in mora del fornitore; c) la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. Afferma di avere subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale e di essere stata inoltre segnalata indebitamente nei SIC. Chiede di inibire alle società di recupero crediti cui la banca si appoggia di contattarla con modalità vessatorie per il recupero crediti; di accertare la risoluzione del contratto, di condannare la società al rimborso delle rate di finanziamento già versate, oltre agli interessi, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali; chiede la cancellazione del nominativo dai SIC. In ogni caso, chiede le spese di assistenza legale secondo i parametri forensi.

L'intermediario afferma che in data 13/07/2022 la cliente sottoscriveva un contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di una caldaia, liquidato direttamente alla società fornitrice; che il bene oggetto del contratto veniva regolarmente consegnato come da obbligazione contrattuale, senza che venisse mai contestata la mancata consegna del bene, bensì il malfunzionamento della caldaia successivamente all'installazione, cosa che esula dagli obblighi contrattuali dell'intermediario. Eccepisce che l'inadempimento del fornitore non è provato, atteso che il bene è stato consegnato, mentre la cliente produce in atti una serie di comunicazioni di messa in mora con le quali viene intimato un intervento di ripristino delle funzionalità a causa di un intervenuto malfunzionamento del bene e non, quindi, l'adempimento alle obbligazioni contrattuali previste dal contratto (consegna del bene); eccepisce altresì la mancata prova della "non scarsa importanza" dell'asserito inadempimento, mentre la perizia di parte prodotta dalla cliente non dimostrerebbe l'inadempimento del fornitore, il quale ha venduto ed installato la caldaia scelta dalla cliente. Dichiara di essere estraneo ad eventuali interventi di manutenzione della caldaia successivi alla stipula del contratto.

Conclude per il rigetto del ricorso.

La cliente replica di non avere contestato la consegna del bene ma l'inidoneità del bene installato non conforme all'uso cui è destinato; precisa che si era attivata immediatamente per sollecitare la società fornitrice ad intervenire sulla caldaia con gli opportuni interventi, ma il fornitore negava la propria disponibilità a risolvere le problematiche, dicendo che oramai la caldaia era installata. Pertanto, a fronte dell'indisponibilità del fornitore, si determinava a chiedere la risoluzione del contratto di fornitura; contestualmente, a fronte della mancanza di collaborazione da parte della società fornitrice, dichiarava la volontà di risolvere anche il contratto di finanziamento facendo valere l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento. Precisa che la caldaia oggetto di installazione non è stata scelta, ma individuata a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dagli operatori della ditta fornitrice. Conclude che l'intermediario sia dunque tenuto a concedere la risoluzione del contratto, in caso di inadempimento del fornitore, con conseguente sospensione del pagamento delle restanti rate e restituzione di quelle già onorate. Controbatte che la perizia di parte rilasciata è una relazione tecnico – energetica dalla quale emerge la non conformità della caldaia installata ed è quindi elemento volto a provare l'inadempimento del fornitore e precisa che solamente da un raffronto tra i due libretti delle caldaie (quella precedentemente installata e quella nuova) emerge chiaramente la differente “potenza termica utile nominale” in kW, pari a 31,40 per la caldaia precedente e a soli 28,00 per quella nuova. Infine, rileva che le chiamate da parte delle società di recupero crediti le stanno ingenerando uno stato d'ansia e, pertanto, chiede il ristoro del danno non patrimoniale nella misura che verrà ritenuta equa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Con le controrepliche, l'intermediario precisa che la cliente stessa afferma di aver ottenuto la consegna del bene oggetto del contratto di prestito finalizzato, unica obbligazione in capo all'intermediario; afferma, per converso, che l'intervento di ripristino della funzionalità della caldaia veniva chiesto alla società fornitrice e non rientra tra le obbligazioni contrattuali dell'intermediario. Con riscontro al reclamo, l'intermediario ha ricordato alla cliente che, in caso di malfunzionamento del bene, i suoi diritti sono tutelati dall'attivazione della garanzia legale o di quella convenzionale se prevista dal contratto. Afferma che il bene è idoneo e conforme a quanto previsto e richiesto in sede contrattuale dalla cliente alla società fornitrice, come anche dal documento “Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte” sottoscritto dal responsabile tecnico, che conferma l'esito positivo del collaudo effettuato dell'impianto.

DIRITTO

Con il presente ricorso la cliente chiede all'Arbitro di accertare le condizioni previste dell'art. 125-quinquies TUB e di chiarare la risoluzione del contratto di finanziamento collegato a quello di fornitura; di inibire alle società di recupero crediti cui la banca si appoggia di contattarla con modalità vessatorie per il recupero crediti; di condannare la società al rimborso delle rate di finanziamento già versate, oltre agli interessi, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Chiede, infine, la cancellazione del nominativo dai SIC. In ogni caso, chiede le spese di assistenza legale secondo i parametri forensi.

La disciplina di cui la cliente chiede l'applicazione è contenuta nell'art. 125 quinquies TUB, che dispone il diritto del consumatore di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: la messa in mora del fornitore ed esercizio della facoltà risolutoria; l'inadempimento, di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da parte del

fornitore ad un'obbligazione contrattuale. In presenza di questi presupposti, il finanziatore ha l'obbligo di "rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato".

Il Collegio, ribadita la competenza dell'Arbitro in materia (v. Collegio di Coordinamento n. 12645/21), constata che risulta provata la sottoscrizione di un contratto di fornitura e di installazione di una caldaia in data 23.06.2022. In base a tale contratto, al fornitore era dovuta la somma di € 2.341,50 (ovvero € 6.690,00 quale totale commessa IVA inclusa - importo della detrazione al 65% pari a 2.701,50) in cambio della consegna alla cliente di materiali oggetto d'ordine entro 90 giorni dal ricevimento del pagamento anticipato, della garanzia di conformità del prodotto e della garanzia di legge nel termine di due anni a decorrere dal collaudo del bene; la parte II del contratto, inoltre, prevede l'obbligo dell'installatore di eseguire i lavori di installazione della merce consegnata dalla società fornitrice a regola d'arte in conformità alla legislazione vigente.

È altresì provata la conclusione del contratto di finanziamento per l'importo totale di € 2.896,93.

In particolare, in caso di inadempimento del fornitore, il contratto, all'art. 9, prevede che: "In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore). La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del Finanziatore di rimborsare al Consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il Finanziatore ha diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso".

Presa visione della documentazione in atti, il Collegio, chiamato ad accertare la gravità dell'inadempimento del fornitore, osserva che questo non consiste nella mancata o inesatta consegna del bene acquistato, né nella presenza di vizi, ma nell'assenza, in concreto, di qualità capaci di rendere il bene idoneo all'uso convenuto: la caldaia, infatti, non sarebbe stata provvista di adeguata potenza termica rispetto all'immobile cui era destinata.

L'intermediario eccepisce che la caldaia consegnata corrisponde a quella oggetto della proposta di acquisto e allega la dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico installatore al momento dell'installazione del bene.

La cliente, d'altra parte, replica che la caldaia è stata scelta a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dagli operatori della ditta fornitrice – circostanza non contestata dalla controparte - e sottolinea che il bene sarebbe stato venduto senza accertarne l'effettiva idoneità a soddisfare le esigenze di acquisto della controparte.

A riprova di quanto afferma, la cliente allega la perizia termo tecnica da lei richiesta successivamente e la dichiarazione del perito ad essa allegata che conferma l'inidoneità della caldaia, avente una potenza pari a 28 KW, a soddisfare il bisogno termico dell'intero edificio; allega altresì i libretti della caldaia acquistata e di quella precedente, che indicano la differente "potenza termica utile nominale" in kW, pari a 31,40 per la caldaia precedente e a soli 28,00 per quella nuova.

Ciò premesso, il Collegio osserva che il difetto della prestazione contestato dalla cliente deve essere inquadrato nella categoria della mancanza di qualità promesse ovvero essenziali per l'uso a cui il bene è destinato. In presenza di tale difetto, si applica l'art. 1497 c.c., che dà diritto a ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni

generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Non appare fondato, invece, il riferimento che l'intermediario fa agli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo in materia di malfunzionamenti del bene, in quanto la cliente, nel caso di specie, non si lamenta di un cattivo funzionamento della caldaia, ma, appunto, della sua inidoneità termica rispetto alla capienza dei locali da riscaldare.

Ovviamente, grava sul consumatore l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso, in aderenza al generale principio sancito nell'art. 2697, comma 1, c.c. (Collegio di Coordinamento con la decisione n. 12645/21).

Nel caso di specie, la mancanza di qualità tali da rendere il bene inidoneo all'uso cui è destinato consiste nell'asserita insufficiente potenza termica della caldaia rispetto ai locali per i quali essa è stata acquistata. Gli elementi di prova che la cliente porta all'attenzione del Collegio consistono: nella circostanza di fatto, affermata dalla cliente e non contestata - dell'effettuazione del sopralluogo da parte del fornitore, funzionale ad accertare l'idoneità della caldaia a servire all'uso cui era destinata; - nella perizia termo tecnica di parte, da cui emerge a chiare lettere tale inidoneità; - nell'allegazione dei due libretti delle caldaie, dai quali risulta la differente "potenza termica utile nominale" in kW, pari a 31,40 per quella precedente e a soli 28,00 per quella nuova.

Quanto alla "dichiarazione di conformità alla regola d'arte" rilasciata dal fornitore alla cliente e allegata agli atti dal resistente, non compare la sottoscrizione della cliente.

Dalla documentazione agli atti, in conclusione, si deduce la prova di un inadempimento grave del fornitore, consistente nell'aver venduto un bene inidoneo a riscaldare l'edificio cui era destinato, nonostante l'effettuazione di un sopralluogo volto ad accertare, evidentemente, le necessità termiche dell'immobile.

Quanto al requisito della messa in mora del fornitore, la cliente dichiara di aver dapprima denunciato alla società venditrice i vizi riscontrati e chiesto successivamente la sostituzione del bene; di avere solo in seguito al rifiuto opposto dal venditore richiesto la risoluzione del contratto di fornitura stipulato con la società fornitrice e quello di finanziamento, avvalendosi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto. A riprova di queste affermazioni produce le seguenti missive: una del 05.12.2022, inviata alla società fornitrice, con la quale cliente denunciava i vizi riscontrati invitando la società stessa a prendere contatti ai fini di una possibile definizione amichevole della vertenza; una del 16.12.2022 inviata alla società fornitrice con la quale la cliente sollecitava la sostituzione delle tubature della caldaia; una del 6.04.2023, inviata alla società fornitrice, con la quale cliente denunciava ulteriori anomalie rispetto a quelle già riscontrate e denunciate, evidenziando la non conformità del bene installato rispetto agli scopi per cui è destinato come da perizia rilasciata dal termo – tecnico specializzato e manifestando la volontà di voler risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 135 bis e art. 135 quater del codice del consumo; una del 07.04.2023 inviata all'intermediario convenuto con la quale, atteso il grave inadempimento della società fornitrice, manifestava la volontà a risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto.

La documentazione elencata dimostra la sussistenza del requisito della messa in mora del fornitore ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.

Il Collegio, pertanto, accerta la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 125-quinquies TUB per la risoluzione del contratto di finanziamento collegato a quello di fornitura, nonché il diritto alla restituzione delle rate pagate dalla data della stipula a quella dell'ultimo versamento.

Sotto questo profilo, la domanda della cliente è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Non è invece fondata la domanda di inibire all'intermediario e alle società di recupero crediti alle quali la banca si appoggia la possibilità di contattarla. Si tratterebbe, infatti, di un provvedimento inibitorio che esula dai poteri attribuiti all'Arbitro.

La cliente chiede, poi, il risarcimento del danno patrimoniale dovuto al pagamento delle prime rate del finanziamento, alle somme sborsate per porre rimedio ai guasti di carattere tecnico, alle spese per l'intervento degli idraulici e dei tecnici interpellati, e in particolare per la redazione della perizia termo-tecnica da parte dell'ingegnere incaricato. Mentre la richiesta di rimborso delle rate già versate è, come si è già chiarito sopra, meritevole di accoglimento quale conseguenza restitutoria connessa alla risoluzione del finanziamento, non sono invece fondate le ulteriori domande risarcitorie. Esse sono tutte sprovviste di documentazione di supporto, fatta eccezione per la fattura delle spese della perizia, per un importo di € 431,39.

Il Collegio, riprendendo l'argomento già avanzato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 12645/21, rileva che "il finanziatore non può essere qualificato come ausiliario del fornitore e non assume una posizione di garanzia verso il consumatore per l'inadempimento del fornitore", cosicché sono da escludere pretese risarcitorie ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla risoluzione del contratto di finanziamento, consistenti nella restituzione delle rate già versate.

A fortiori deve essere negata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che, già in generale, soffre di limitazioni ulteriori rispetto a quella relativa al danno patrimoniale (v. art. 2059 c.c., pur interpretato in senso costituzionalmente orientato da Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).

Infine la cliente chiede la cancellazione del suo nominativo dai SIC, ma non produce le visure che consentono di verificare la sussistenza delle segnalazioni negative a suo carico. Questa domanda, pertanto, non può essere accolta.

Da respingere, da ultimo, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, che non sono documentate e che, comunque, per costante orientamento dell'Arbitro, non sono generalmente rimborsate in ragione del carattere facoltativo del ricorso alla difesa legale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara la risoluzione del contratto di credito e dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente le rate già pagate insieme agli interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA